



IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
UFFICIO FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

dott. Giuseppe Cardona	Presidente
dott. Valentina di Leo	Giudice rel. est.
dott. Raffaella Sorrentino	Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.01.2016;
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento per l'omologa del concordato preventivo di:

"San Leonardo S.r.l.", con sede legale in Vibo Valentia (VV), alla Strada Statale 18, snc., C.F. e partita I.V.A.: 02036140792, iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore nonché, amministratore unico sig. Pugliese Tommaso

- Ricorrente -

Nei confronti di

Commissario Giudiziale avv. Fortunato D'Amico



FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 26 maggio 2015, la società "SAN LEONARDO S.r.l." (in seguito anche solo "SAN LEONARDO" o la "Società"), in persona del legale rappresentante *pro tempore* nonché, amministratore unico sig. Tommaso Pugliese, con sede legale in Vibo Valentia (VV), alla Strada Statale 18, snc., C.F. e partita I.V.A.: 02036140792, iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Vibo Valentia, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Barbalace, Sergio Di Nola e Antonino Restuccia, ha chiesto l'ammissione alla procedura di Concordato Preventivo ai sensi dell'art. 161 L.F., I^a comma.

Il ricorso vede in allegato, come espressamente richiesto dalla norma, la relazione *ex art.161 n.3 L.F.*, a firma del dott. Francesco Romano, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Vibo Valentia, al n. 35 e al Registro dei Revisori Contabili di Vibo Valentia, al n. 50.295.

Con questa domanda, deliberata ai sensi e con le modalità di cui all'art. 152 L.F., la SAN LEONARDO, ha reso noto al Tribunale il suo stato di crisi aziendale e ha chiesto di poter accedere alla procedura concorsuale, depositando un piano dettagliato meglio descritto in atti e sintetizzato ed analizzato nel decreto di apertura.

Con Decreto del 15 luglio 2015, depositato in Cancelleria in data 17 luglio 2015, il Tribunale di Vibo Valentia, esaminati il ricorso e i documenti allegati e, ritenuta la sussistenza delle condizioni previste dagli articoli 160 e seguenti L.F., ha dichiarato aperta la procedura di Concordato Preventivo.

Il Concordato Preventivo proposto dalla Società prevede l'integrale soddisfacimento delle spese di procedura, dei crediti in prededuzione, dei creditori privilegiati e dei creditori chirografari entro il 31.12.2018.

Trattasi dunque di concordato puramente dilatorio, con il quale l'imprenditore si propone esclusivamente di pagare i creditori a scadenze maggiormente differite, ma comunque in misura integrale.

Non è quindi prevista la suddivisione dei creditori in classi, ai sensi della novellata normativa.



Trattandosi di un Concordato Preventivo per cessione dei beni, il raggiungimento della richiamata percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari non è in alcun modo garantita, dipendendo dalla realizzazione in concreto del Piano concordatario.

Tutti i beni e i diritti facenti capo alla società sono offerti in cessione ai creditori, senza eccezione alcuna.

Pertanto, SAN LEONARDO S.r.l., ai fini della copertura del fabbisogno concordatario, mette a disposizione tutto il proprio patrimonio, costituito dai crediti in portafoglio e dell'intero complesso aziendale, unitamente ai cespiti immobiliari che ne sono componenti.

I tempi dei pagamenti sono legati, come è nella natura del concordato "con cessione", a quelli di realizzo delle attività costituite dai crediti in portafoglio e dall'intero complesso aziendale. Non possono pertanto esprimersi con esattezza i termini temporali di attuazione del Piano concordatario e - di conseguenza - di soddisfacimento dei creditori, anche se è stato indicato presuntivamente un arco temporale di attuazione della durata massima di tre anni.

Al momento del deposito del ricorso, la Società aveva già cessato da circa un anno l'esercizio dell'attività di impresa e, allo stato, risulta inattiva.

Nella domanda di concordato preventivo la SAN LEONARDO dà atto di aver condotto una trattativa per la cessione dell'intero complesso aziendale con la società TRE CIP SRL per il prezzo complessivo di 5.000.000,00 di euro e che la società acquirente ha manifestato l'intenzione di procedere all'acquisto non appena definite le procedure per l'ottenimento del finanziamento bancario, allegando manifestazione di interesse all'acquisto del 13.02.2015 e conseguente proposta irrevocabile di vendita del 22.05.2015.

In corso di procedura è stato, tuttavia, chiarito che la proposta in questione non è stata accettata e che, pertanto, la liquidazione dovrà avvenire secondo procedure competitive, privilegiando la vendita in blocco della struttura alberghiera e con la possibilità di concedere in affitto l'intero complesso aziendale, sempre all'esito di procedure competitive (v. memoria del 06.07.2015).

La società ha comunque fatta salva la possibilità di valutare eventuali proposte che dovessero pervenire in corso di procedura dalla TRE CIP SRL prima o dopo l'omologa,



specificando che nel primo caso sarebbero state individuate soluzioni compatibili con la procedura e con le esigenze degli acquirenti, anche integrando la proposta e il piano.

Successivamente, però, non è stata comunicata la presentazione di ulteriori offerte di acquisto e, pertanto, la liquidazione dovrà avvenire secondo modalità competitive a cura di un liquidatore, il cui nominativo è stato indicato dalla stessa società nella persona dell'avv. Enrico Ferro del foro di Vibo Valentia.

Sulla condotta degli amministratori che si sono succeduti alla guida della società ricorrente, non sono emerse, allo stato, delle verifiche responsabilità.

Sulla base dell'esame della contabilità della Società e delle informazioni sino ad oggi assunte, non vi è ragione di ritenere che siano stati compiuti atti distrattivi né che siano stati compiuti atti a rilevanza penale.

Poiché il totale dei creditori della società ammessi al voto ammonta ad euro 417.537,40, la maggioranza dei crediti da raggiungere per poter ritenere approvato il concordato e quindi dare corso alla successiva fase dell' omologazione è di € 208.769,7.

In data 12.11.2015 si è tenuta l'adunanza dei creditori nel corso della quale sono stati espressi voti favorevoli per un totale di euro 224.367,21, importo già superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Si precisa che nel termine dei venti giorni successivi all'adunanza, previsto dall'art. 178 l.f., sono pervenuti voti favorevoli per € 10.229,81 e una sola dichiarazione di dissenso per euro 5.009,77.

Verificato il raggiungimento della maggioranza e quindi alla luce dell'approvazione del concordato è stata fissata l'udienza di omologa ai sensi dell'art. 180 l.f.

Il decreto di fissazione dell'udienza per l'omologa risulta regolarmente notificato a mezzo PEC all'unico creditore dissenziente Equitalia Sud S.p.A., che - tuttavia - non è comparso all'udienza.

Nessuno legittimato ha depositato opposizioni all'omologa nel termine previsto dallo stesso art. 180 l.f.

Quanto alla valutazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa del fallimento, in assenza di opposizioni, al Tribunale non resta che riportarsi all'analitico parere rassegnato dal Commissario e depositato prima nella relazione ex art. 172 l.f. (che



ha consentito ai creditori di esprimere un voto consapevole) poi nel parere depositato ai sensi dell'art. 180 l.f.

P. Q. M.

Il Tribunale, visto l'art. 182 l.f., così provvede:

- 1) omologa il concordato preventivo proposto da SAN LEONARDO srl;
- 2) nomina Liquidatore Giudiziale l'avv. Enrico Ferro del Foro di Vibo Valentia;
- 3) emana le seguenti disposizioni esecutive:
 - a) il Liquidatore, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetterà al Commissario Giudiziale ed al nominando Comitato dei Creditori un piano delle attività di liquidazione (vendita competitiva di tutti i beni e riscossione dei crediti nei confronti dei terzi) e dei tempi previsti che, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale, sarà trasmesso al Giudice Delegato e pubblicato, a cura del Commissario, nell'area del sito internet del sistema FALCO;
 - b) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato;
 - c) il Liquidatore richiederà il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;
 - d) il Liquidatore, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al Commissario



- Giudiziale che procederà alla sua pubblicazione nell'area del portale Falco riservata ai creditori;
- e) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal Liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale;
 - f) il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;
 - g) il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di un unico piano di riparto, vistato dal Commissario Giudiziale e corredato del parere del Comitato dei Creditori, con la eventuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il Commissario Giudiziale procederà quindi tempestivamente alla pubblicazione del piano di riparto nell'area del portale FALCO riservata ai creditori;
 - h) entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione il Liquidatore depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti; quindi il Commissario Giudiziale provvederà alla pubblicazione del rendiconto nell'area del portale FALCO riservata ai creditori;
 - i) il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il Liquidatore e per il Commissario Giudiziale solo a seguito dell'attestazione del Commissario Giudiziale indicata al punto precedente;



- j) resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;
- 4) riserva al G.D., previa sottoposizione dei nominativi da parte del Liquidatore, la nomina dei componenti del Comitato dei Creditori, cui si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 40, 41 e 182, terzo comma, l.f.;
- 5) dispone che il presente decreto sia pubblicato a norma dell'articolo 17 l.f.

Così deciso in Vibo Valentia, nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 2016

Il Presidente

Dott. Giuseppe Cardona

Il Giudice Delegato

Dott.ssa Valentina di Leo

